

# *Revista IUS Doctrina*

Vol. 11, No. 2 (2018)

## **RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA E SISTEMA AGROALIMENTARE: INDICAZIONI STRATEGICHE E POLIMORFISMO NORMATIVO NELL'ESPERIENZA EUROPEA E NAZIONALE <sup>1</sup>**

*Gioia Maccioni\**

---

\*Università degli Studi di Udine. Dipartimento di Scienze Giuridiche, Via Treppo, 18, 3100 UDINE. Ab. : Via Berlinghieri, 13, 56127 PISA. Cell. 333 3734376

<sup>1</sup> Il presente lavoro si inserisce nel progetto di ricerca dell'Univ. del Costa Rica dal titolo "La Constitucionalización de los derechos de tercera generación y la necesidad de una justicia ambiental regional y/o supranacional para su tutela: en búsqueda de una justicia ambiental transnacional" (722-B3-190) e costituisce una rivisitazione degli interventi svolti nell'ambito del II Congreso Internacional "Sociedades rurales y derecho comunitarios" (Costa Rica, Heredia, 19-20 novembre 2014), organizzato dall'Univ. Nacional de Costa Rica, UNA, Instituto de desarrollo rural, Inder, Escuela de Ciencias Agrarias, Maestría en desarrollo comunitario sustentable; nonché nell'ambito del II Congreso Nacional y Regional "Integración regional, libre comercio y políticas agroambientales para el desarrollo rural sostenible", declarado de interés público según A.E. n. 11-2014-Mag de 30 de julio del 2014, publicado en la Gazeta n. 201 del 20 de octubre del 2014 (Costa Rica, S. José, 26,27,28 novembre 2014), organizzato dal Colegio de Abogados y Abogadas, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Corte Suprema de Justicia, Univ. del Costa Rica e Univ. Nacional Consejo Nacional de la Jurisdicción Agraria, UMAU.

**ABSTRACT:** European Commission has played a pioneering role in the development of public policy to promote CSR ever since its 2001 Green Paper and the establishment of the European Multistakeholder Forum on CSR. In 2006 the Commission published a new policy whose centrepiece was strong support for a business-lead initiative called the European Alliance for CSR. The policy also identified 8 priority areas for EU action: awareness-raising and best practice exchange; support to multistakeholder initiatives; cooperation with Member States; consumer information and transparency; research; education; small and medium-sized enterprises; and the international dimension of CSR. In a widely changed but still evolving context, agri-food enterprises have been demonstrating socially responsible attitudes towards the common good and social welfare leading to a new business ethical dimension. In the light of a reforming prospective, agri-food enterprises are rethinking their traditional productive, economic and organizational schemes: an original way of looking at the multifunctional and sustainable farm. These enterprises are also reshaping their relationships with the other agri-food stakeholders by adopting socially responsible behaviour.

**SUMARIO:** 1. Breve introduzione sull'avvento della RSI e sul processo di (ri)costruzione nell'esperienza europea. – 2. Uno sguardo alle coordinate. L'idea dell'UE a partire dal Libro verde del 2001: luci ed ombre. – 3. Le prospettive nei rapporti con i Paesi terzi. - 4. Le basi giuridiche e l'orizzonte visibile dopo Lisbona. – 5. Recenti segnali nella legislazione statale italiana.

**1. Breve introduzione sull'avvento della RSI e sul processo di (ri)costruzione nell'esperienza europea.**

Nella singolare stagione che stiamo vivendo, il tema della responsabilità sociale d'impresa è stato oggetto di una crescente attenzione da parte delle istituzioni dell'UE e nazionali, come si evince dai numerosi interventi di natura programmatica e d'indirizzo e da un certo numero di interventi normativi che direttamente o indirettamente la chiamano in causa. Al tempo stesso, occorre prendere atto che è aumentata l'interdipendenza tra mercati collegati, come tra quello agricolo e quello dei derivati, o dei prodotti trasformati<sup>2</sup>. Anche per questo non ha senso ragionare su di una politica agricola isolata, che non si confronta e non si integra con le altre politiche: occuparsi di uno sviluppo dell'agricoltura che non tiene conto della complessità e delle sue interrelazioni sistemiche è come occuparsi di "un albero senza tener conto della foresta di cui fa parte"<sup>3</sup>.

Addentrando nell'analisi, è interessante osservare come si stia cominciando concretamente a far fronte alla problematica in discussione sul piano delle esperienze

---

<sup>2</sup> In argomento, cfr. Sotte F. (2006), "L'impresa agricola alla ricerca del valore", *Agriregionieuropa*, n.6/2006.

<sup>3</sup> L'espressione è tratta dallo studio di Frascarelli A. e Sotte F. (2010), "Per una politica dei sistemi agricoli e alimentari dell'UE", *Agriregionieuropa*, n.2/2010, in vista della PAC dopo il 2013. A proposito delle attuali politiche di sviluppo dell'UE - che meritano anche diverse critiche - vedasi l'opinione di Costato L. (2013), "L'agricoltura cenerentola d'Europa", *Rivista di Diritto Agrario*, I, 220. Cfr. inoltre Adornato F. (2013), "Pulsa la vita del diritto", *Rivista di Diritto Agrario*, I, 503 sugli intrecci; De Filippis F. (a cura di) (2012), *La nuova PAC 2014-2020. Un'analisi delle proposte della Commissione, Quaderni del Gruppo 2013*, Roma, con interventi di Albisinni, Anania, Blasi, Boatto, Canali, Catania, Sotte, lo stesso De Filippis ed altri per una vasta panoramica sulla riforma; in particolare, Albisinni F. (2011) guarda alle novità giuridiche emergenti, "I codici europei dell'Agricoltura, dopo Lisbona", in Costato L., Borghi P., Russo L., Manservisi S. (a cura di), *Atti del convegno (svoltosi a Ferrara, il 6-7 maggio 2011), Dalla Riforma del 2003 alla Pac dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare, ambientale*, Napoli, 17. Per il quadro sugli interessi in gioco, v. la ricostruzione di D'Addezio M. (2010), "Quanto e come è rilevante l'agricoltura nel Trattato di Lisbona?", *Rivista di Diritto Agrario*, I, 248; D'Addezio M. (a cura di) (2012), "Sicurezza e coordinamento delle esigenze alimentari con quelle energetiche: nuove problematiche per il diritto agrario", Milano, *ivi* cfr. i contributi di D'Addezio M., Goldoni M., Lattanzi P., Maccioni G., Bolognini S., le conclusioni di Costato L.; Ead. (2014), "Lo scenario giuridico delle agroenergie: una lettura all'insegna dei canoni di sostenibilità competitività e sicurezza", *Rivista di Diritto Agrario*, I, 470; Ead. (2014), "Agricoltura e "smart cities": la città agricola e la globalizzazione del locale tra il passato e il futuro", in Manservisi S. (coord. da), *Studi in onore di Luigi Costato*, vol. primo, *Diritto agrario e ambientale*, Napoli, 315, ove si occupa delle più attuali funzioni dell'agricoltura, del loro inquadramento, dei profili di tutela; cfr. inoltre sul quadro Albisinni F. (2010), "Istituzioni e regole dell'agricoltura dopo il Trattato di Lisbona", *Rivista di Diritto Agrario*, I, 206; Adornato F. (2010), "Agricoltura, politiche agricole e istituzioni comunitarie nel Trattato di Lisbona: un equilibrio mobile", *ibidem*, 261; Lattanzi P. (2010), "L'energia dopo Lisbona. Il superamento del paradosso energetico", *ibidem*, 457.

e come stiano maturando le relazioni con il settore agroalimentare (che risulta coinvolto, o meglio, integrato) nell'indagine multisetoriale e multilivello sulla RSI<sup>4</sup>. Si tratta di un settore che vive una fase di trasformazione e di ristrutturazione, interfacciandosi con i mercati, risultando orientato dall'apertura dei mercati a livello globale, dalle istanze dei nuovi consumatori, da quelle dei vecchi consumatori, questi ultimi con nuovi bisogni, sensibilità e richieste, oltreché pressato dai problemi di (in)sicurezza (alimentare, energetica, ambientale, paesaggistica)<sup>5</sup>. Su molti fronti, non può meravigliare che a molti studiosi sembri indispensabile se non invertire la rotta, almeno reconsiderarla, con l'intervento del diritto e con l'ausilio di strumenti idonei<sup>6</sup>.

Ebbene, in vista degli obiettivi dell'UE previsti nei Trattati, senza dubbio, si può dire che è necessario riflettere sull' "impostazione posta alla base del paradigma

---

<sup>4</sup> A proposito della responsabilità sociale (individuale e collettiva) dei produttori agricoli anche in funzione della sicurezza degli approvvigionamenti alla luce della nuova PAC, cfr. Tommasini A. (2013), "Strategie di competitività nel sistema agroalimentare in funzione della nuova PAC (imprenditori agricoli alla riscoperta della food security)", *www.rivistadirittoalimentare.it.*, n.3/2013, 11 e spec. 23 ss.

<sup>5</sup> Germanò A. (2010) richiama specificamente l'attenzione sulle istanze e sui consumi dei "clienti" di religione musulmana, nonché sull'importanza di una etichettatura volta a "captarli", in un mercato "muto" come quello attuale ("Informazione alimentare halal: quali conseguenze per una informazione non veritiera?", *www.rivistadirittoalimentare.it.*, n. 3/2010). In argomento, vedasi inoltre Alabrese M. (2011), "Prodotti di qualità e alimenti halal", in Massart A. e Orsini F. (a cura di), *Diritti, culture e migrazioni. Problemi di frontiera del settore agro-alimentare*, Pacini Editore, Pisa, 77. Sulle "assonanze e dissonanze", sulle "involuzioni e sulla evoluzione" dei profili giuridici concernenti l'in-sicurezza paesaggistica, vedasi per tutti Ferrucci N. (2007), "La tutela del paesaggio: percorsi giuridici", *Aestimum*, n.50/2007, 1. Meritano attenzione anche le relazioni (tra agricoltura, alimentazione, equilibrato sviluppo economico e sociale del territorio ed un sistema di regole volto a "concretizzare" i termini dell' accesso al mercato): il tema delle relazioni apre uno scenario molto ampio sul quale, per tutti, cfr. Costato L. (2011), "Regime disaccoppiato, Trattato di Lisbona e obiettivi della Pac verso il 2020", *Agricoltura Istituzioni e Mercati*, 13; Borghi P. (2012), "Diritto alimentare italiano e integrazione europea", *Rivista di Diritto Agrario*, I, 3; Manservigi S. (2011), *I riflessi del diritto ambientale sulla PAC, Atti del convegno Dalla Riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario alimentare e ambientale* (svoltosi Ferrara il 6-7 maggio 2011), cit., 245; Masini S. (2011), "Sulla qualità (alimentare) come regola conformativa della destinazione d'uso del suolo", *Aestimum*, n. 59/2011, 105, il quale si rivolge alla qualità nello sviluppo delle relazioni città-campagna; Adornato F. (2011), "La Politica agricola comune verso il 2020: tra mercati globali e sistemi territoriali", *Agricoltura Istituzioni e Mercati*, n. 2/2011, 5; Albisinni F. (2009), "Prodotti alimentari e tutela transfrontaliera", *www.rivistadirittoalimentare.it.*, n. 2/2009, 15, i quali forniscono molti spunti.

<sup>6</sup> V. l'analisi e l'impostazione di Jannarelli A. (2011), "Cibo e democrazia: un nuovo orizzonte dei diritti sociali", in Goldoni M. e Sirsi E. (a cura di), *Atti del convegno* (svoltosi a Pisa, 1-2 luglio 2011) *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agro-alimentari*, Milano, 33, spec. 40 ss. e nt. 29; Id. (2007), "Gli attuali compiti delle scienze sociali di fronte alle trasformazioni del mondo agricolo italiano", *Agricoltura Istituzioni e Mercati*, n.3/2007, 5.

giuridico-politico”, in quanto: “l’agricoltura, la pesca e la biodiversità non possono essere trattate come merci, bensì piuttosto come elementi di un complesso quadro sociale, ambientale e culturale che non può per questo essere aperto indiscriminatamente alla liberalizzazione commerciale”<sup>7</sup>.

Non si pretende certo di dimostrare che occorre cancellare il profitto dal fine e dal metodo imprenditoriale; tuttavia, una maggiore interazione tra etica, economia e diritto sarebbe quanto mai opportuna, dato che “non si può orientare la disciplina dell’impresa in funzione esclusiva del perseguimento del profitto”<sup>8</sup>.

In seno alle moderne economie di mercato si possono distinguere differenti approcci teorici. Fino dagli inizi del novecento, una parte della dottrina statunitense sviluppa l’idea che i comportamenti dell’impresa non possano essere ispirati esclusivamente dalla massimizzazione dei profitti. In uno scritto del 1927 di Wallace B. Donham, Decano della Harvard Business School intitolato “*The Social Significance of Business*”, pubblicato sulla *Harvard Business Review* si può già leggere che “il vero problema delle aziende è quello di creare e far sviluppare una classe imprenditoriale

---

<sup>7</sup> Usa queste parole Jannarelli A. (2011), “Cibo e democrazia: un nuovo orizzonte dei diritti sociali”, *Atti del convegno* (svoltosi a Pisa, 1-2 luglio 2011), *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agro-alimentari*, cit., 33, spec. 40 ss.; in argomento, sulle possibili “trame” istituzionali, cfr. Albisimi F. (2011), “Il diritto agrario europeo dopo Lisbona fra intervento e regolazione: i codici europei dell’agricoltura”, *Agricoltura Istituzioni e Mercati*, n. 2/2011, 29; su alcuni nuovi scenari e percorsi, cfr. AA.VV. (2010), *Dignità e diritto nei rapporti economico sociali*, Quaderno n.3 del Dip. Scienze Giuridiche dell’Univ. Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza-Cremona, ed. Libellula, Lecce, in particolare il contributo di Sciarrone Alibrandi A. (2010), “Il commercio equo e solidale tra autoregolamentazione e eteronomia”; Paoloni L. (2011), “I nuovi percorsi della food security: dal diritto al ‘cibo adeguato’ alla ‘sovranià alimentare’”, *Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell’ambiente*, I, 159. A proposito delle potenzialità della RSI nel sistema agroalimentare, cfr. Giuffrida M. (2007), “Dalla responsabilità dell’imprenditore all’imprenditore responsabile”, Relazione presentata al Convegno sul tema “Diritto agrario. Agricoltura. Alimentazione. Ambiente” (Pisa, 26-27 ottobre 2007), *Rivista di Diritto Agrario*, 545; Tommasini A. (2013), “Strategie di competitività” ecc., *sopracit.*, 11 e spec. 23 ss.

<sup>8</sup> Così si esprime Oppo G. (1992), “Diritto dell’impresa e morale sociale”, *Rivista di diritto civile*, 19. In argomento, v. l’impostazione di Conte G. (2008), “La disciplina dell’attività d’impresa tra diritto, etica ed economia”, in Conte G. (a cura di), *La responsabilità sociale dell’impresa*, ed. Laterza, Roma-Bari, 3 e spec. 9 ss. Nello stesso volume *sopracit.*, sui differenti aspetti, cfr. i contributi di Alpa G., Baldassarre A., Buonocore V., Del Punta R., Grassi S. e Taddei G., Capriglione F., Villata F.C., Rametta P.F., Favotto F. e Michelon G., Hinna L. e Montedoro F., infine le conclusioni di Oppo G.

socialmente responsabile". Nel 1953, Howard Bowen - considerato il padre dell'attuale concetto di responsabilità sociale d'impresa - scrive, pur senza puntualizzare, che "la RSI fa riferimento agli obblighi degli uomini di affari di perseguire quelle politiche, prendere quelle decisioni, o seguire quelle linee di azione auspicabili in termini di obiettivi e valori della nostra società."<sup>9</sup>. Nella letteratura angloamericana, l'analisi concernente la *Corporate Social Responsibility* rappresenta un capitolo importante all'interno dello studio della "*Corporate Law*" (come dire, il "Diritto delle grandi imprese") ed in tale quadro va effettuata la riflessione sulle implicazioni (anche concettuali) concernenti la nota affermazione di Milton Friedman secondo la quale "*the social responsibility of business is to increase its profits*" (contenuta nella celebre opera intitolata *Capitalism and Freedom* del 1962).

Nel contesto europeo - come si può leggere nella "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese", poi ripresa dal nostro "Piano d'azione nazionale sulla responsabilità sociale d'impresa 2012-2014" - viene oggi proposta una definizione di RSI come "*responsabilità delle imprese*

---

<sup>9</sup> Per una prima impostazione più "normativa" delle problematiche concernenti la RSI rispetto ad altre impostazioni ricostruttive più descrittive o squisitamente economiche, cfr. Bowen H.R. (1953), "*Social responsibilities of the businessman*", Harper and Brothers, 1953, New York. Per una visione d'insieme sulla (ri)costruzione, *ex multis*, cfr. Libertini M. (2013), "Economia sociale di mercato e responsabilità sociale d'impresa", *Orizzonti del diritto commerciale, on line*, *ivi* ampia bibl.; Addante A. (2011), "Rapporti di impresa e responsabilità sociale", *Rivista di diritto privato*, 229; Antonucci A. (2007), "La responsabilità sociale d'impresa", *La Nuova giurisprudenza civile commentata.*, II, 119; Alpa G. (2005), "Responsabilità sociale dell'impresa e finalità sociali degli enti non profit", *Vita notarile*, I, 1235; Pistoia E. (2013), "Il volontarismo regolamentato nell'azione europea a sostegno della responsabilità sociale d'impresa - *Regulating Voluntarism in Support to Corporate Social Responsibility in the EU*", *Studi sull'integrazione europea*, Bari, 259; Korn R. (2012), "Tutela dell'ambiente, consumatori e responsabilità sociale d'impresa: i nuovi strumenti della sostenibilità aziendale, in *Contratto e impresa/Europa*", 663; Pernazza F. (2012), "Legalità e Corporate Social Responsibility nelle imprese transnazionali", *Diritto del commercio internazionale*, 153; Pietropaoli G. e Siboni B. (2012), "La responsabilità sociale nel modello imprenditoriale cooperativo. Evoluzione e tratti caratterizzanti", *Non profit*, 77; Russo D. (2011), "La promozione della responsabilità sociale d'impresa nell'Unione europea", *Il Diritto dell'Unione Europea*, 477; S. Zamagni S. (2003), "L'impresa socialmente responsabile nell'epoca della globalizzazione", *Politelia*, XIX, 28; Id. (2006), "Responsabilità sociale dell'impresa e 'democratic stakeholding'", *Rivista della cooperazione*, 53; Matacena A. (2005), "Responsabilità sociale d'impresa (RSI): momenti interpretativi", *Non profit*, 15; Salani P.M. (2005), "La responsabilità sociale di impresa e la cooperazione", *Rivista della cooperazione*, 61; Scotti Camuzzi S. (2005), "Finanza etica ed etica della finanza. La "responsabilità sociale dell'impresa" nel settore della finanza", *Jus*, 103. Ma la bibl. è molto vasta.

per il loro impatto sulla società<sup>10</sup>. In tale recente strategia, lo sviluppo della RSI muove fondamentalmente dalle indicazioni contenute in “Europa 2020”, da quelle visibili nell’ “Iniziativa faro per la politica industriale” e nell’ “Atto unico per il mercato interno”, che declinano un modello di “crescita intelligente, sostenibile, inclusiva”<sup>11</sup>.

## **2. Uno sguardo alle coordinate. L’idea dell’UE a partire dal Libro verde del 2001: luci ed ombre.**

In questa sede di analisi, il proposito è quello di inoltrarsi nella compagine del quadro di riferimento dell’UE. Si procederà pertanto riconducendo l’indagine giuridica alle fonti, partendo da una brevissima sintesi sullo stato dell’arte, verificando e valutando se ed in quale misura si possono registrare orientamenti (*soft law*) da condividere, almeno *inputs* significativi, basi giuridiche volte a porre in evidenza se esistono spazi per un coinvolgimento della RSI nel sistema agroalimentare. In seguito, sarebbe interessante proseguire l’indagine rivolgendo l’attenzione agli strumenti destinati a rendere “visibili” i comportamenti ed il loro potenziale in vista degli interessi tutelati, a maggior ragione, quando si entra in relazione con gli industriali ed i grandi

<sup>10</sup> Vedasi COM (2011) 681 e Piano d’azione nazionale sulla responsabilità d’impresa 2012-2014.

<sup>11</sup> Circa l’ampio dibattito in corso, v. ancora Jannarelli A. (2011), “Cibo e democrazia: un nuovo orizzonte dei diritti sociali”, *Atti del convegno* (Pisa, 1-2 luglio 2011), *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agro-alimentari*, cit., 33; Id. (2013), “Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità”, *Rivista di diritto agrario*, I, 11 ; Id. (2014), “I prodotti agricoli tra alimenti e merci: alle radici dell’ “eccezionalità” agricola”, *Studi in onore di Luigi Costato*, vol. secondo, *Diritto alimentare. Diritto dell’Unione Europea*, cit., 217. Sulla configurazione “plurale” delle attività agricole, cfr. Adornato F. (2014), “L’agricoltura urbana nella società globale: primi appunti”, *Studi in onore di Luigi Costato*, vol. primo, cit., 17. Sull’assetto e sui profili di “crescita” del mercato agroalimentare europeo, *ex multis*, cfr. D’Addezio M. (2010), *Quanto e come è rilevante l’agricoltura*, cit.; Ead. (2007), “Relazione introduttiva”, in D’Addezio M. e Germanò A. (a cura di), *Atti del convegno La promozione e la regolazione del mercato alimentare nell’Unione europea. Esperienze giuridiche comunitarie e nazionali* (Udine, 24-25 novembre 2006), Milano, 3; nonché specialmente le comunicazioni della Commissione dal titolo “La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio”, COM (2010) 672 del 18 novembre 2010 e “Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010. Ancora, sulle componenti dello sviluppo sostenibile, v. Costato L. (2012), “I nuovi confini del diritto agrario”, in questa *Rivista*, n. 2-3/2012, 25; D’Addezio M. (2012), “Agricoltura ed energie rinnovabili: alcune osservazioni del giurista”, in Sgarbanti G., Borghi P., Manservigi S. (a cura di), *Atti del Convegno Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità* (Bologna-Rovigo, 25-26 ottobre 2012), Milano, 281; Graziani C.A. (2012), “Dal diritto alla terra al diritto della terra”, in questa *Rivista*, n. 2-3/2012, 67; Lattanzi P. e Trapè (2013), *Innovazione sociale e reti di imprese nello sviluppo rurale*, in questa *Rivista*, n.1-2/2013, 193.



operatori commerciali e quando i soggetti da tutelare (“deboli”) non sembrano solo gli agricoltori ed i consumatori<sup>12</sup>; ad essi infatti possono aggiungersi fuori dal “perimetro” più tradizionale nuovi interlocutori, cioè nuovi *partners* commerciali, nuovi fornitori, organizzazioni non governative, altri portatori d’interesse<sup>13</sup>.

All’interno di questo quadro, appare indispensabile procedere ricordando alcuni passaggi fondamentali, riconducibili all’inquadramento fornito dal Libro Verde della Commissione del 2001, che mostra un approccio del tutto “volontaristico”; ad alcune successive risoluzioni del Parlamento europeo e del Comitato delle Regioni; in particolare all’istituzione nel 2004 di un *Forum* europeo multilaterale sulla RSI; al lancio, nel marzo 2006, da parte della Commissione di un’Alleanza europea, aperta alle imprese europee appartenenti a tutti i settori produttivi (indipendentemente dalle loro dimensioni); senza trascurare l’impostazione visibile negli ultimi interventi dell’UE dopo la formula di RSI contenuta nella nuova strategia del 2011. L’esame del quadro attinente ai *fondamenti* giuridici mostra i molti versanti d’indagine collegati, individuabili dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e quindi l’orizzonte (per così dire) disegnato dai Trattati (TUE e TFUE): si tratta di un orizzonte ben noto ai giuristi che hanno posto in rilievo il coinvolgimento ed il ruolo multifunzionale dell’agricoltura

---

<sup>12</sup> Sul complesso e vasto problema dei contratti nel sistema agroalimentare, *ex multis*, cfr. Rook Basile E. (2014), “La disciplina della cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari fra neo formalismo contrattuale e abuso del diritto”, *Studi in onore di Luigi Costato, cit.*, vol. secondo, 353; Jannarelli A. (2011), “I contratti nel sistema agroalimentare”, in Costato L., Germanò A., Rook Basile E. (diretto da), *Trattato diritto agrario*, volume III, *Il diritto agroalimentare*, Utet giur., Milano, 423 e spec. 464, dove prende in considerazione anche le molte “occasioni perdute” da parte del legislatore italiano in relazione al sistema dei contratti agroindustriali (anche alla luce del d.lgs. n. 102/2005). Sulle novità contenute nel reg.(UE) n. 1308/2013 concernente l’OCM, destinato ad applicarsi nel periodo 2014-2020, relativamente agli strumenti di aggregazione tra produttori agricoli, cfr. Russo L. (2013), “La riforma della PAC del 2013 e le relazioni contrattuali tra gli operatori del mercato”, in questa *Rivista* n.1-2/2013, 157; Giuffrida M. (2014), “I contratti di filiera nel mercato agroalimentare”, *Studi in onore di Luigi Costato*, sopracit., volume II, 188. A proposito delle caratteristiche delle nuove forme di commercializzazione dei prodotti nell’attuale sistema distributivo, cfr. Canfora I. (2012), “Le nuove forme di commercializzazione dei prodotti alimentari: dalle vendite in rete ai ‘Gruppi di acquisto solidale’”, in Goldoni M. e Sirsi E. (a cura di), *Atti del convegno Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agroalimentari*, (svoltosi a Pisa 1-2 luglio 2011), cit., 237.

<sup>13</sup> Cfr. Marotta G. e Nazzaro C. (2012), “Responsabilità sociale e creazione di valore nell’impresa agroalimentare: nuove frontiere di ricerca”, *Rivista di Economia agro alimentare*, n.1/2012, 13.



“indirizzato verso beni (...) destinati ai mercati globali e locali” e “verso la realizzazione di azioni e servizi improntati ai principi di sostenibilità energetica, ambientale, alimentare e sociale, anche attraverso il rafforzamento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale”<sup>14</sup>.

A questo proposito, appaiono particolarmente significativi alcuni approfondimenti, che non hanno lasciato da parte l'evidenza empirica e confermano il crescente riconoscimento attribuito alla RSI in seno all'agroalimentare. Si tratta di un riconoscimento che risponde - in estrema sintesi - a un duplice impulso: da una parte, la dimensione, il ruolo e le spinte dei mercati, dall'altra, lo sviluppo di comportamenti responsabili da parte delle imprese in risposta e su sollecitazione dei consumatori ed in considerazione dell'intera società<sup>15</sup>. Emergono diversi stimoli per una riflessione dal punto di vista giuridico nel settore e nei mercati di riferimento<sup>16</sup>.

Nell'agroalimentare viene coinvolta la grande impresa come la piccola e media impresa. Nel passaggio dai modelli tradizionali a quelli volti ad evidenziare il nuovo

<sup>14</sup> Così, D'Addezio M. (2014), “Agricoltura e ‘smart cities’ ” ecc, *cit.*, spec. p. 322 , dove richiama anche il pensiero di Adornato F. (“Pulsa la vita del diritto”, *cit.*)

<sup>15</sup> In argomento, *ex multis*, cfr. AA.VV. (2012), “La responsabilità sociale per le imprese del settore agricolo e alimentare”, Briamonte L. e Hinna L. (a cura di ), Napoli, INEA; AA.VV. (2008), *Comportamenti e consumi responsabili nel settore agroalimentare*, Briamonte L e Giuca S. (a cura di), Napoli, INEA; Briamonte L. (2010), “La responsabilità sociale nel sistema agroalimentare: il percorso INEA”, *La responsabilità sociale d'impresa: un'opportunità per il sistema agroalimentare*, Roma, INEA; Brunori G. e Lari A. (2012), “Strategie per il consumo sostenibile: dall'efficienza alla sufficienza”, *Agriregionieuropa*, n.30/2012; mentre Segré A. (2015), nell'analizzare attori e strumenti, inserisce le esperienze di “last minute markets” tra quelle concretamente valutabili in termini di responsabilità sociale dell'impresa (v., recentemente, *L'oro nel piatto*, Milano). Mette in evidenza talune problematiche, Lattanzi P. (2014), “Gli ostacoli di ordine giuridico alla riduzione dello spreco alimentare”, *Rivista di Diritto Agrario*, I, 273. Cfr. inoltre Zamagni S. (2003), “L'impresa socialmente responsabile nell'epoca della globalizzazione”, *Politelia*, *cit.*, p. 28 ss., che giunge a teorizzare un'impresa “civilmente” responsabile (Id. (2013), “Impresa responsabile e mercato civile”, Bologna). Riguardo l'agricoltura sociale, cfr. Losavio C. (2013), “Agricoltura sociale e tutela delle risorse agricole nella legislazione regionale del 2013”, in questa *Rivista*, n.3/2013, 105; Di Iacovo F., (2008), “Agricoltura sociale. Quando le campagne coltivano valori”, ed. Franco Angeli, Milano.

<sup>16</sup> Cfr. Marotta G. e Nazzaro C. (2012), “Modelli di responsabilità sociale nell'impresa agricola multifunzionale”, *Agriregionieuropa*, n.29/2012; Briamonte L. (2013), “Certificare la responsabilità sociale. SA 8000, Artigianato Etico, Agricoltura Etica”, *Rivista di economia agraria*, n.3/2013, 121; Marotta G. (2015), “Modelli di responsabilità sociale e creazione di valore nell'impresa agricola multifunzionale: approcci teorico-metodologici”, Lettura del 19 marzo 2015, svolta presso l'Accademia dei Georgofili di Firenze, al momento inedita.

“idealtipo” (come alcuni economisti lo definiscono) si dovrebbe far riferimento ad un sistema-agricoltura multifunzionale e multivalore, con varie modalità<sup>17</sup>. In questa chiave di lettura dobbiamo riconoscere che si assiste al moltiplicarsi di iniziative che permettono di osservare gradualmente l’affermazione, le implicazioni, le potenzialità della RSI nell’intero settore agroalimentare<sup>18</sup>.

Al momento attuale, che l’adozione di pratiche di RSI porti vantaggi concreti è un fatto assodato. Al contempo, è evidente che la RSI non “deve ridursi a mero strumento di *marketing*”, né a pratiche fuorvianti ed ingannatrici cosiddette di *social - green washing*<sup>19</sup>.

Lo conferma una recentissima indagine dell’UE avviata nell’aprile del 2014 e già conclusa nell’agosto 2014, rivolta a dar forma alla nuova “Strategia dell’UE per la responsabilità sociale 2015-2020” e ad acquisire stimoli ed indicazioni per il futuro. Tale indagine ha consentito alla Commissione europea di presentare a Bruxelles i primi risultati durante il *Multistakeholders Forum on Corporate Social Responsibility* (del 3 e 4 febbraio 2015), insieme ai contributi di numerosi attori coinvolti sul fronte della CSR in Europa. Certo è anche che - dall’indagine e dal confronto - emergono la complessità e l’articolazione delle problematiche.

In verità, la RSI è entrata formalmente nell’agenda dell’Unione Europea solo negli ultimi anni, ovvero a partire dal Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000.

---

<sup>17</sup> Vedasi l’impostazione di Marotta G., negli scritti *cit.* in precedenza.

<sup>18</sup> Cfr., a titolo di esempio, con riguardo ad iniziative recentemente monitorate, L. Briamonte e D’Oronzio M.A. (a cura di) (2014), “La responsabilità sociale: un volano per lo sviluppo del territorio. Il laboratorio per lo sviluppo della RSI nella Val d’Agri: il contesto, gli obiettivi, i tempi”, INEA, 12 marzo 2014. Inoltre, cfr. gli studi (con riferimenti ad esperienze concrete) di Marangon F. e Troiano S. (2006), “Le misure economiche per la tutela del paesaggio nelle politiche per lo sviluppo rurale delle Regioni italiane”, in Marangon F. (a cura), *Gli interventi paesaggistico ambientali nelle politiche regionali di sviluppo rurale*, Milano, FrancoAngeli, 42-57; AA.VV. (2012), “Nuovi modelli di agricoltura e creazione di valore. Le risorse immateriali nella governance del valore nei sistemi locali campani”, di Marotta G. (a cura di), Milano; Pulina P. (2010), “Etica e responsabilità sociale delle imprese della grande distribuzione alimentare”, *Agriregionieuropa*, n.20/2010.

<sup>19</sup> Lo dice espressamente la “Relazione sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile” del 28 gennaio 2013 (A7-0017/2013).

Nel Libro Verde del 2001 intitolato “Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese” la Commissione definisce la responsabilità sociale delle imprese come “l’integrazione volontaria da parte delle imprese delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le parti interessate (stakeholder)”. Si propone di basare la strategia di promozione della RSI su alcune caratteristiche fondamentali: un comportamento socialmente responsabile assunto su base “volontaria” che vada tuttavia “*al di là*” dell’adempimento delle prescrizioni legali, “investendo di più nel capitale umano, nell’ambiente e negli altri rapporti con le parti interessate”<sup>20</sup>.

Nel Libro Verde del 2001 risulta evidente il collegamento tra RSI e sviluppo organizzativo dell’impresa; in altre parole, è testuale il riferimento a *preoccupazioni sociali e di tutela ambientale*, al ruolo attivo del consumatore nel determinare le sorti dell’impresa, alla ricaduta economica sugli investitori, al rapporto con i fornitori, alla qualità del lavoro. Emerge altresì un’interessante disamina degli strumenti a disposizione delle imprese per realizzare le finalità sociali con le opportune distinzioni in relazione alle diversità ed agli ambiti di appartenenza. Vengono individuate due categorie generali di strumenti per l’adozione e l’implementazione di strategie di RSI: si tratta di strumenti di gestione socialmente responsabili e strumenti per il consumo socialmente responsabile. Si comincia pertanto a delineare il percorso, obiettivi e strategie, strumenti, programmi e standard di misurazione, modalità di analisi e persino tecniche di bilancio. Si intende altresì espressamente iniziare un processo integrato che permetta di “gestire il cambiamento e di conciliare lo sviluppo sociale e una maggiore competitività”.

---

<sup>20</sup> COM (2001) 366 def.

In una comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 2002 sul “contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile”, viene confermato il concetto di “*integrazione volontaria*”, che verrà sostanzialmente ripetuto in molti documenti successivi. Seppur in linea con queste prime indicazioni, nella citata comunicazione “Responsabilità sociale delle imprese: un contributo allo sviluppo sostenibile”, si invita il Consiglio a creare un *Forum*<sup>21</sup>; viene così aperto il *Multistakeholder Forum* con la finalità di “accrescere il livello di conoscenza della RSI e facilitare il dialogo tra *business-community*, sindacati e organizzazioni della società civile”. Obiettivi del *Multistakeholder Forum* sono: migliorare la conoscenza delle relazioni tra responsabilità sociale, sviluppo sostenibile e conseguente impatto su competitività, coesione sociale e protezione dell’ambiente, con particolare riguardo alle piccole-medie imprese; valutare l’opportunità di un approccio europeo al tema della responsabilità sociale delle imprese, tenendo conto delle esperienze già realizzate sia in Europa sia a livello internazionale.

Conseguentemente, nel giugno 2004 viene pubblicato un *Report* finale dal quale emergono alcuni elementi comuni a tutti gli strumenti di responsabilità sociale: viene in evidenza, anzitutto, l’attenzione alla *catena* di fornitura e distribuzione quale snodo strategico dell’impresa, l’inserimento della responsabilità sociale nel *core business*, il coinvolgimento degli imprenditori e di una pluralità di portatori d’interesse, la necessità di una comunicazione chiara e trasparente sui benefici delle pratiche socialmente responsabili. Inoltre, il documento evidenzia il ruolo del territorio e delle amministrazioni locali che, coerentemente al principio di sussidiarietà, sono tenute ad assicurare le condizioni per lo sviluppo della RSI nelle imprese, utili per il successo di

---

<sup>21</sup> COM (2002) 237 def.

quelle imprese che la praticano, garantendo la trasparenza e l'uso efficace di fondi destinati rispetto agli obiettivi di natura sociale e ambientale.

Nel 2006, la stessa Commissione pone in rilievo come si sia lontani da una definizione condivisa anche dal mondo imprenditoriale dato che manca un "accordo su questioni come gli obblighi di informazione delle imprese o la necessità di norme europee sulla RSI". Viene rinsaldato ed avvalorato il legame tra RSI, sviluppo e gestione dell'impresa: "la responsabilità sociale delle imprese è intrinsecamente connessa con il concetto di sviluppo durevole (...), non è un elemento "addizionale" alle attività fondamentali delle imprese, bensì correlato con il tipo di gestione stessa delle imprese".

Meritano attenzione le criticità e le richieste di approfondimento su taluni aspetti chiave, cioè tra la RSI e la piccola e media impresa (PMI), la RSI ed i sistemi di certificazione e di rendicontazione, gli audit. In effetti, si deve riconoscere che il concetto di RSI si sviluppa meglio in seno alle grandi imprese, e "dal momento che le PMI non ricavano alcun beneficio dal loro impegno al pari di una grande impresa, è importante assisterle nell'adottare un approccio più strategico" <sup>22</sup>. Nelle attività di incentivazione, dunque, l'Unione Europea dovrebbe tenerne conto.

---

<sup>22</sup> Sull'adeguatezza degli attuali *law-makers* europei a rispondere alle nuove istanze, cfr. l'opinione di Albisinni F. (2011), "Sicurezze e controlli: chi garantisce che cosa?", *www.rivistadirittoalimentare.it*, n.4/2011; relativamente ai termini del coinvolgimento del consumatore, cfr. Di Lauro A. (2012), "Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi analfabetismi. La costruzione di una responsabilità del consumatore", *www.rivistadirittoalimentare.it*, n.2/2012; ancora, circa i collegamenti ed i profili di tutela nel settore agroalimentare, vedasi *ex multis*, Germanò A. (2012), "Le indicazioni in etichetta (e la loro natura) e i segni in etichetta", *Rivista di Diritto Agrario*, I, 207; Canfora I. (2014), "Brevi riflessioni sulla tutela dei consumatori di prodotti agroalimentari nel diritto europeo, tra sicurezza degli alimenti e diritto all'informazione", *Studi in onore di Luigi Costato*, vol. secondo, *cit.*, 127; Ead. (2014), "Informazioni a tutela della salute e conformazione del contenuto negoziale tra diritto europeo e diritti nazionali", *Rivista di Diritto Agrario*, I, 119; Bolognini S. (2014) "Informazioni alimentari e lotta all'obesità. Il contributo delle normative europee relative alla fornitura di informazioni alimentari alla strategia europea per la prevenzione dell'obesità", *Studi in onore di Luigi Costato*, volume secondo, *cit.*, 45.

Nel marzo 2006, con la Comunicazione intitolata “Il partenariato per la crescita e l’occupazione: fare dell’Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese” la Commissione ha promosso l’istituzione di un’alleanza europea per la responsabilità sociale.

In proposito, va detto che si intende creare un “*modello europeo*”, un “mezzo per difendere la solidarietà, la coesione e la parità delle opportunità nel contesto di una crescente concorrenza a livello mondiale”, favorendo la sensibilizzazione e lo scambio delle rispettive esperienze e delle migliori prassi tra imprese e Stati membri<sup>23</sup>.

Al di là delle indicazioni di indirizzo, l’Unione Europea, nel corso degli ultimi anni, ha cercato di creare occasioni di confronto tra le diverse parti sociali, molto interessanti anche per il raggiungimento di una maggiore condivisione delle migliori pratiche di responsabilità sociale d’impresa (nei cd. *multi-stakeholders forum*).

Al tempo stesso, la Commissione ha continuato ad incoraggiare l’uso degli strumenti ecologici volontari, come ad esempio il sistema di gestione ambientale (EMAS) ed il sistema EU-Ecolabel, stimolando le iniziative di sensibilizzazione dei cittadini ai problemi sociali e ambientali e all’impatto sui consumi e sulle scelte<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> COM (2006) 136 def.

<sup>24</sup> Bolognini S. (2012) riflette sulla estensione al settore agroalimentare dell’etichettatura EU Ecolabel, di cui al reg. CE n. 66/2010, rivolta a fornire al consumatore informazioni sull’impatto ambientale dei prodotti: non mancano le criticità (“Le nuove etichettature ‘ambientali’”, *Atti del convegno “Il ruolo del diritto nella valorizzazione” ecc., cit.*, 304); Ead. (2012), “La disciplina della comunicazione *business to consumer* nel mercato agro-alimentare europeo”, Torino. A proposito delle certificazioni cd. “ambientali”, cfr. Clarich M. (2007), “La tutela dell’ambiente attraverso il mercato”, *Diritto Pubblico*, n.1/2007, 219; Cafagno M. (2014), in Ferrara R. (a cura di), “Gli strumenti volontari a protezione dell’ambiente”, *Trattato di diritto dell’ambiente*, Milano, .339; Fonderico F. (2014), “Limiti e *standard*”, in *Trattato di diritto dell’ambiente*, cit., 60, ove si fa riferimento a *standards* vincolanti, espressione del potere autoritativo di *command and control* e *standards* volontari, idonei ad orientare i modelli di consumo e comportamento (come EMAS o il marchio ECOLABEL). Sull’importanza di un’opera di sensibilizzazione e di educazione, cfr. Sirsi E. (2011), “Il diritto all’educazione del consumatore di alimenti”, *Rivista di Diritto agrario*, I, 508;. Masini S. (2011), “Diritto all’informazione ed evoluzione in senso “personalista” del consumatore”, *ibidem*, 576.

Molti profili di sviluppo della RSI tra quelli segnalati sembrano destinati a trovare riconoscimento e conferma dopo la comunicazione della Commissione Europea del novembre 2008 relativa alla relazione sulla concorrenzialità europea, dove ancora una volta si può comprendere l'importanza attribuita a certe attività. “Una panoramica degli effetti della RSI su sei differenti determinanti della competitività a livello di impresa – struttura dei costi, risorse umane, punto di vista del cliente, innovazione, gestione dei rischi e della reputazione, risultati finanziari – mostra che essa può avere un impatto positivo sulla competitività. Tale impatto si manifesta in modo più evidente nel campo delle risorse umane, della gestione dei rischi e della reputazione, dell'innovazione”<sup>25</sup>.

Svolgendo un'importante opera di orientamento, la Commissione europea ha proposto recentemente il “rilancio” della RSI introducendo una nuova definizione, ovvero facendo riferimento alla “responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società”. “Il rispetto della legislazione applicabile e dei contratti collettivi tra le parti sociali rappresenta un presupposto necessario per far fronte a tale responsabilità. Per soddisfare pienamente la loro responsabilità sociale, le imprese *devono* avere in atto un processo per *integrare* le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base in stretta collaborazione con i rispettivi interlocutori (...) al fine di creare un valore condiviso tra proprietari/azionisti e altri soggetti interessati (...)”<sup>26</sup>.

Seppure in tal modo prospettata, è evidente che la definizione ora riportata, per quanto innovativa rispetto al passato per i collegamenti e quale approccio politico-istituzionale in grado di orientare le scelte, difficilmente può rappresentare un

---

<sup>25</sup> COM (2008) 774 def.

<sup>26</sup> Il corsivo è di chi scrive. Cfr. ancora la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, intitolata “Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese” del 25 ottobre 2011, COM (2011) 681 def., spec. il paragr.3.



parametro giuridicamente vincolante delle condotte imprenditoriali<sup>27</sup>. Semmai si può rilevare che la prima parte della definizione riconduce il ragionamento ad un contesto più propizio rispetto al passato...Ma quando la Commissione prosegue dicendo che le imprese “devono” avere in atto un processo per “integrare” le questioni di un certo tipo, ci troviamo di fronte ad una precisazione d’indirizzo che richiede una messa a punto; quindi, dal punto di vista giuridico, la configurazione della RSI sembra ancora *in progress*. Infatti, nel nostro ordinamento è stato elaborato l’*Action Plan*, cioè il Piano d’azione nazionale sulla responsabilità sociale d’impresa 2012-2014: il documento presentato dal governo italiano, su proposta della Commissione, illustra le azioni da considerare prioritarie e i progetti su cui si intende far leva per la realizzazione della “Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-2014”, consentendo di affrontare la riflessione in materia di responsabilità sociale delle imprese.

Quel che più interessa porre in evidenza in questa sede è che le istituzioni europee non sembrano caldeggiare un modello di RSI orientato, guidato e regolato esclusivamente dalle imprese: si comincia a ragionare di spostarsi dalla autoregolazione volontaria dei comportamenti dell’impresa nell’ambito della RSI verso una regolazione eteronoma. Di particolare interesse è la prospettiva di un graduale consolidamento delle varie forme di *soft law* sedimentatesi negli ultimi anni, già contenute sia in documenti internazionali sui diritti umani ancorché privi, in effetti, di reale potere vincolante, sia nei documenti europei, come anche in documenti

---

<sup>27</sup> Lo sottolinea Pernazza F. (2012), “Legalità e *corporate social responsibility* nelle imprese transnazionali”, *Diritto del commercio internazionale*, cit., p. 153 ss. Sul tema, cfr. inoltre Addante A. (2007), “Responsabilità sociale dell’impresa”, *Digesto Disc. Priv., Sez. Civ., IV, Agg.*, 1119; Ead. (2011), “Rapporti di impresa e responsabilità sociale”, *Rivista di diritto privato*, cit., 229; Ginevra E. (2007), “L’impresa sociale: verso una evoluzione del sistema?”, *Rivista delle società*, 1248; Buonocore V. (2008), sull’etica quale “parametro generale ed universale” che possa fungere comunque da “indicatore di rotta o se si vuole da integratore della condotta”, *Diritto ed etica dell’imprenditore. L’uomo economico europeo, Studi in onore di Giuseppe Benedetti*, Napoli, 111.

programmatici e d'indirizzo, oppure nei codici di condotta delle imprese e si comincia a parlare di "presupposti indispensabili per far fronte alla RSI".

Alcuni studiosi hanno osservato che la funzione e la rilevanza della RSI fino ad ora è stata abbastanza limitata nei paesi occidentali, ma tale concetto "dinamico", "dipendente dal contesto" e di natura "olistica" è comunque apparso significativo dove l'approccio si è rivolto ad imprese che operano nei paesi terzi, in specie in via di sviluppo, o meglio in contesti nei quali si registra la mancanza di altri strumenti di garanzia, oltreché vincolanti<sup>28</sup>.

### **3. Le prospettive nei rapporti con i Paesi terzi**

Nella Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'11 novembre 2010, concernente la responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali, che prende il nome dal relatore Harlem Désir, emerge come "la politica commerciale europea debba contribuire più che mai al raggiungimento degli obiettivi di regolamentazione della globalizzazione, e in particolare degli obiettivi sociali e ambientali". Ora, "*tale regolamentazione riguarda gli Stati e le relative economie*, sebbene sia chiaro che i principali protagonisti nell'ambito del commercio mondiale siano le imprese, e soprattutto le multinazionali" ... Nel senso (spiega Désir) che "sono queste ultime ad aver beneficiato maggiormente della liberalizzazione dei mercati, non solo in termini di acquisizione di clienti, ma anche di parziale delocalizzazione della produzione e di diversificazione del parco fornitori, sfruttando spesso i paesi in cui i

---

<sup>28</sup> Usa queste parole la Commissione europea (COM, 2011, 281) nella parte inerente le azioni di rilievo attivate dagli Stati Membri per promuovere la responsabilità sociale d'impresa. Il documento presenta le iniziative raggruppate per temi, tra cui: diritti umani reporting e comunicazione, cambiamento climatico, problematiche riguardanti le piccole imprese, appalti. Descrive anche i diversi tipi di strumenti utilizzati dai governi nazionali per incoraggiare la RSI (ad esempio, legislazione, incentivi economici e finanziari utili per la sensibilizzazione); illustra con esempi; include un indice di iniziative per paese e collegamenti ai siti web di riferimento nazionali.

costi di produzione sono bassi e soprattutto dove le regole sociali e ambientali vengono applicate con minor rigore”<sup>29</sup>.

L’Accordo del 2012 che istituisce un’associazione tra l’UE e i suoi membri da una parte e l’America Centrale dall’altra risulta interessante specialmente dove, nel Titolo VIII (artt. 284-302), l’art. 288, che si intitola “Commercio come fattore che favorisce lo sviluppo sostenibile”, stabilisce al 2° comma, lett.c) che le Parti si adoperano per facilitare e promuovere il commercio di prodotti rispondenti a criteri di sostenibilità, quali i prodotti che rientrano in programmi di commercio equo ed etico, di etichettatura ecologica, di agricoltura biologica ed anche in programmi che riguardano la responsabilità sociale delle imprese ed i loro obblighi di rendicontazione”<sup>30</sup>...In sede europea, si chiede a tutti di adottare una visione del commercio più “sostanziosa” rispetto al passato<sup>31</sup>.

Con riferimento ai settori di attività, sono state messe a punto, poi lanciate varie iniziative e stanno emergendo diversi strumenti per favorire la responsabilità sociale d’impresa, sempre partendo dalla considerazione degli orientamenti e dei documenti internazionali (*in specie* ONU e OCSE) e dalla rinnovata “Strategia europea per la

---

<sup>29</sup> Il corsivo è di chi scrive. In Italia, è stata svolta (e dovrebbe continuare) da parte della Direzione Generale di Politica Commerciale Internazionale un’attività di analisi a livello nazionale, finalizzata a definire gli interessi del nostro Paese in alcuni degli accordi in negoziazione, alla luce delle esigenze già manifestate da vari settori industriali italiani con i quali viene mantenuto un continuo rapporto e scambio di informazioni. Attualmente, sono stati posti in essere negoziati commerciali finalizzati alla creazione di aree di libero scambio oltre che con Stati Uniti, Giappone e Canada, con diverse altre regioni e/o paesi emergenti, tra questi si segnalano quelli con India, i paesi del MERCOSUR, Ucraina e Paesi ASEAN (quali Malesia, Tailandia, Vietnam e Singapore). Inoltre, sono già entrati in vigore o stanno per essere ratificati altri accordi di libero scambio (con Colombia, Perù, America centrale).

<sup>30</sup> L’Accordo è pubbl. in GUUE del 15 dicembre 2012. E’ stato firmato nel giugno 2012. La parte “commerciale” viene applicata in via provvisoria con Honduras, Nicaragua e Panama dall’agosto 2013; con Costa Rica e El Salvador dall’ottobre 2013 e con il Guatemala dal dicembre 2013.

<sup>31</sup> Usa recentemente questa espressione la Commissione UE nel complesso Progetto intitolato “Commercio”, “Libero scambio: una fonte di crescita economica”, volto a delineare le politiche, le competenze e i risultati conseguiti del novembre 2014, visibile *online*: [http://ec.europa.eu/pol/index\\_it.htm](http://ec.europa.eu/pol/index_it.htm)<http://europa.eu/!VF69Kf>.

Responsabilità sociale d'impresa"<sup>32</sup>. Ciò viene confermato, nell'attuale Agenda europea, anche laddove il Consiglio appoggia gli sforzi della Commissione UE e degli Stati membri per promuovere una maggiore sviluppo di *partenariati* tra il settore pubblico e quello privato, con riferimento alla responsabilità sociale delle imprese, testualmente, "attraverso in particolare l'attuazione degli orientamenti e dei principi riconosciuti a livello internazionale"<sup>33</sup>.

Spicca la ricerca di sinergie con il settore privato, che sta diventando un fattore sempre più significativo nell'azione delle istituzioni, *in specie* in uno dei comparti in cui la RSI è più coinvolta, cioè quello della cooperazione allo sviluppo<sup>34</sup>. Nella recente comunicazione della Commissione intitolata "Un ruolo più incisivo del settore privato nella crescita inclusiva e sostenibile dei paesi in via di sviluppo", la strategia dell'UE per la responsabilità sociale delle imprese (RSI) rappresenta una "buona base per l'impegno responsabile delle imprese europee nei paesi in via di sviluppo"<sup>35</sup>.

La Commissione incoraggia le imprese a sottoscrivere principi e orientamenti internazionalmente riconosciuti, quali il patto mondiale (*Global Compact*) e i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la norma ISO 26000 di orientamento sulla responsabilità sociale e gli orientamenti dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali. In questa direzione, l'approccio della Commissione alla cooperazione allo sviluppo e il suo sostegno allo sviluppo del settore privato sono sempre più incentrati sul rispetto dei diritti umani, che

---

<sup>32</sup> Cfr. ancora la comunicazione della Commissione, *Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese*, COM(2011) 681 def.

<sup>33</sup> Vedi le Conclusioni del Consiglio UE (Sessione congiunta Esteri-Sviluppo) del 12 dicembre 2014 su "Un ruolo più incisivo del settore privato allo sviluppo: una prospettiva orientata all'azione".

<sup>34</sup> Cfr. Pernazza F. (2012), "Legalità e *corporate social responsibility* nelle imprese transnazionali", *sopracit.*

<sup>35</sup> COM (2014) 263 def., "Un ruolo più incisivo del settore privato nella crescita inclusiva e sostenibile dei paesi in via di sviluppo", cit.

si *presuppone* siano rispettati da tutte le imprese (lo dice l'UE). Le imprese che investono o operano nei paesi in via di sviluppo dovranno disporre di strategie atte a prevenire la corruzione e l'evasione fiscale, di sistemi di valutazione dei rischi, di dispositivi per ridurre gli effetti negativi sui diritti umani, tutelare il lavoro e l'ambiente e tener conto delle conseguenze delle loro operazioni e delle loro catene di valore in termini di catastrofi, anche grazie a un impegno costruttivo con i governi, le parti sociali e le ONG. Il rispetto di norme sociali, ambientali, fiscali dovrebbe divenire peraltro condizione imprescindibile di qualsiasi impegno dell'UE nei confronti o a sostegno del settore privato. Per diffondere le pratiche commerciali responsabili tra le imprese saranno altresì lanciate campagne mirate a far conoscere ai consumatori i modelli e le pratiche di consumo e di produzione sostenibili e il commercio equo e solidale.

Nei rapporti dell'UE con i paesi terzi, l'impegno (ancorché volontario) delle imprese volto a adottare pratiche commerciali più responsabili e sostenibili dovrà procedere di pari passo con il rafforzamento della trasparenza dei comportamenti aziendali e con la lotta anticorruzione, dovrà essere accompagnato da sforzi intesi a promuovere la ratifica e l'effettiva attuazione delle convenzioni internazionali su lavoro e ambiente, nel quadro del dialogo politico dell'Unione con i paesi partner e tramite la sua politica commerciale. Disposizioni riguardanti questioni quali lo sviluppo sostenibile, il commercio equo e solidale (o altro) sono peraltro già presi in considerazione e consentono di spaziare in seno ad alcuni accordi internazionali, commerciali e d'investimento dell'UE di nuova generazione<sup>36</sup>. Mentre alcune convenzioni su ambiente e buon governo, o alcuni regimi autonomi di preferenze

---

<sup>36</sup> Possiamo fare riferimento infatti all'accordo quadro con la Repubblica di Corea, firmato il 10 maggio 2010, ma anche ad altri.

commerciali dell'UE contemplano il rispetto dei diritti umani e del diritto del lavoro internazionali<sup>37</sup>.

Determinati settori produttivi risultano sotto la lente d'ingrandimento, come quello concernente il legname, oppure quello concernente le miniere. Questi comparti, in determinati paesi offrono importantissime opportunità di investimento privato, ma presentano elevati rischi in termini di incidenza sullo sviluppo, per cui si vogliono incentivare solo pratiche commerciali responsabili e interventi conseguenti. Sfruttando le iniziative di sostegno in corso, come l'iniziativa per la trasparenza dell'industria estrattiva (EITI), il processo di Kimberley e il piano d'azione dell'UE per l'applicazione delle normative, la *governance* e il commercio nel settore forestale (FLEGT), la Commissione dovrà comunque intensificare gli sforzi volti a migliorare la trasparenza dell'industria estrattiva (petrolio, gas e miniere) e del settore forestale: l'intento è anche quello di favorire un uso efficace delle informazioni provenienti dalle imprese riguardanti (in particolare) le somme da loro corrisposte ai governi per le attività di sfruttamento delle risorse (nel quadro dell'EITI).

#### **4. Le basi giuridiche e l'orizzonte visibile dopo Lisbona.**

Le basi giuridiche per la promozione della RSI secondo quanto stabilito nei Trattati europei (TUE e TFUE) da un lato rispecchiano la necessità di difendere i valori ed i principi comuni affermati, aumentando il senso di coesione tra i Paesi membri, dall'altro muovono dall'esigenza di sostenere la competitività dell'economia europea nel quadro della strategia interna ed esterna dell'UE (lanciata a Lisbona). "Sussiste

---

<sup>37</sup> L'SPG+ obbliga per esempio i paesi meno sviluppati che beneficiano del regime a ratificare e rispettare 27 convenzioni internazionali e ad accogliere quindi nel proprio diritto norme minime su lavoro, ambiente e lotta anticorruzione, obbligatorie per le imprese.

dunque per l'Europa, così come per la comunità internazionale, un imperativo di coerenza affinché nelle norme relative agli scambi commerciali vengano incluse reali garanzie in materia di sviluppo sostenibile e di diritti sociali. Tale imperativo che è conforme agli obiettivi delle Nazioni Unite, così come dell'Unione europea, risponde a una forte aspettativa da parte dei cittadini in Europa (...) ed implica altresì una certa concezione della responsabilità delle imprese in materia sociale e ambientale"<sup>38</sup>.

La politica commerciale dell'Unione deve impegnarsi anche a migliorare le condizioni di equità, ridurre le disuguaglianze, favorendo l'accesso al mercato dei paesi terzi ed in via di sviluppo. In estrema sintesi, si può dire che il motore dell'impegno dell'UE in una certa direzione, risulta già visibile nell'impostazione degli artt. 2, 131, 177 Tr. CE<sup>39</sup>. Non sembra il caso di insistere sul fatto che l'art. 2 Tr. CE, ri-formulato nella sostanza dall'art.3 TUE, risulta di fondamentale importanza anzitutto per la sua collocazione nella Parte I, volto com'è a mettere in luce molte esigenze, tra le quali la nuova dimensione della "coesione", nella sua proiezione interna ed esterna all'UE. Occorre fare riferimento altresì agli artt. 208 (ex art. 177 Tr. CE) e 4 TFUE per i termini ed profili della cooperazione allo sviluppo. Gli obiettivi della politica commerciale comune dovrebbero essere perfettamente coordinati con gli altri obiettivi dell'Unione europea; a norma dell'articolo 207 TFUE la politica commerciale dell'Unione europea è attuata "nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione".

Ai sensi dell'art.3, paragr. 3, "l'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva,

---

<sup>38</sup> Cfr. la Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio cd. Desir dell'11 novembre 2010, sopracitata.

<sup>39</sup> Mi permetto di rinviare in proposito ad ulteriori riflessioni svolte in Maccioni G. (2012), "Il commercio equo e solidale nell'Europa dei mercati", Edizioni ETS, Pisa.



che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni, promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo”.

Ancora, ai sensi dell'articolo 3, paragr.5 TUE, l'UE deve contribuire, tra l'altro, "allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite".

Emerge l'ampia articolazione dell'azione esterna dell'UE, ripresa in seno al TFUE e nell'ambito delle politiche. Tali politiche, oltre alle finalità cui sono indirizzate, devono tener conto degli obiettivi generali dell'UE. Come si vede, nel testo dell'art.3 TUE c'è più di un riferimento anche al concetto di solidarietà, nella dimensione dell'azione interna ed esterna dell'UE, che in alcune ipotesi sarà declinato anche nelle materie specifiche (ad esempio nel settore dell'energia, art. 194 TFUE).

Per quanto concerne il valore dei diritti fondamentali visibile nei Trattati, va considerato il dettato dell'art. 6 TUE, a cui si unisce una Comunicazione della Commissione volta a darne piena ed effettiva pregnanza, “nel nuovo contesto giuridico

delineatosi dopo Lisbona”<sup>40</sup>. L'articolo 6, paragrafo 1 TUE stabilisce che l'Unione “riconosce i diritti, le libertà ed i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (...), che ha lo stesso valore giuridico dei trattati». La Carta, pertanto, rientra nel diritto primario dell'Unione europea; in quanto tale anch'essa funge da parametro per esaminare la validità del diritto secondario dell'UE e delle misure nazionali.

A tratteggiare la disciplina interviene l'art. 39 TFUE sulle finalità della PAC, spec. lett. c), che (non si dimentichi) fa esplicito riferimento anche all' esigenza di “stabilizzare i mercati”, ponendo l'agricoltura in una posizione strategica<sup>41</sup>. L'art.39, paragrafo 2 delinea “la configurazione ‘plurale’ dell'agricoltura”, visibile nell'elaborazione di una politica agricola comune e nei metodi che può implicare, facendo riferimento al carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali; dalla necessità di operare con gli opportuni adattamenti, dal fatto che l'agricoltura è un settore intimamente connesso con il resto dell'economia<sup>42</sup>.

Alla luce della indubbia capacità di interazione dell'agricoltura, la PAC ha attivato un processo di integrazione di misure di tutela, in specie dell'ambiente al fine di ottenere un corretto equilibrio tra produzione agricola, competitività e rispetto

---

<sup>40</sup> COM (2010) 573 def. Sul nuovo orizzonte dell'UE vedasi Rodotà S. (2012), “Il diritto di avere diritti”, Roma-Bari, che fa riferimento alle basi giuridiche essenziali. In proposito richiamo solo Carmignani S. (2010), “La tutela del consumatore nel Trattato di Lisbona”, *Rivista di Diritto Agrario*, I, 290, dove ha sottolineato che i diritti fondamentali (di cui all'art. 6 TUE) risultano “funzionali” alla creazione delle condizioni per la circolazione dei fattori produttivi; inoltre, D'Addezio M., nelle *opp. citt.* in precedenza e Bognini S., nelle *opp. citt.* in precedenza.

<sup>41</sup> Cfr. D'Addezio M., nelle *opp. citt.* in precedenza.

<sup>42</sup> A proposito della basi giuridiche messe in rilievo da taluni giuristi che si sono occupati del diritto incidente sull'agricoltura in relazione ad alcuni nuovi fenomeni da prendere in considerazione, cfr. recentemente Adornato F. (2014), “L'agricoltura urbana nella società globale” ecc., *cit.*, spec. 23; D'Addezio M. (2014), *Agricoltura e 'smart cities'*”, ecc., *cit.*, spec. 322.

dell'ambiente (ai sensi dell'art. 11 TFUE)<sup>43</sup>. Sempre nel Titolo II, l'art. 12 TFUE (ex art. 153, paragr.2 Tr.CE) poi aggiunge che “nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori”<sup>44</sup>.

In ragione di tutto ciò, occorre prendere in considerazione varie componenti e declinazioni dello sviluppo, che risultano essere istituzionali, ambientali, energetiche, alimentari, sociali. Per cui, nella cornice (molto brevemente) tratteggiata, l'adozione, anche solo su base volontaria, di un “processo per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia” da parte delle imprese agroalimentari (come afferma l'UE) sembra vada nella giusta direzione e può contribuire senz'altro a rendere più coerente la PAC con gli orizzonti di sviluppo individuabili dopo Lisbona.

La RSI in agricoltura, secondo alcuni rappresenterebbe addirittura il *trait d'union* tra le richieste di sicurezza, difesa dell'ambiente, valorizzazione del territorio, tutela dei diritti dei lavoratori, qualità del prodotto ed attese concernenti lo sviluppo economico e occupazionale, riducendo al contempo le distorsioni collegate agli aiuti finanziari della politica comunitaria e migliorando i risultati aziendali<sup>45</sup>. Gli obiettivi

---

<sup>43</sup> L'art. 11 TFUE stabilisce che “le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni dell'UE, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”.

<sup>44</sup> L'art. 191 TFUE mette in luce la stretta relazione tra tutela dell'ambiente e della salute ed ancora una volta l'integrazione delle esigenze ambientali nelle altre politiche, affermando che “la politica dell'UE in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana; utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; promozione sul piano internazionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici”. Sul versante d'interesse della tutela del consumatore, dapprima il Trattato CE e poi il TFUE prevedono basi giuridiche differenti, tuttavia mai disgiunte *dal fine* di «tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori», nonché da quello di «promuovere il loro diritto all'informazione» (come si evince dall'art. 153 del Tr. CE, oggi v. artt. 9-12 TFUE, Titolo II, «Disposizioni di applicazione generale»; artt. 168 e 169 TFUE, Titolo IX, «Sanità pubblica»; e Titolo XV, «Protezione dei consumatori»).

<sup>45</sup> Vedasi Briamonte L. e Hinna L. (a cura di), “La responsabilità sociale dell'impresa nel sistema agricolo e alimentare”, sopracit., nonché i numerosi studi INEA richiamati in precedenza.

(delle istituzioni) dovrebbero allora essere quelli di abbattere gli impedimenti, fornire un appropriato supporto finanziario (non solo in termini di contributi, ma anche di incentivi fiscali e di accesso al credito, o meglio, un particolare tipo di “credito”), mantenere un efficiente dialogo con le università e/o gli istituti di ricerca pubblici e privati, in grado di formare, aggiornare costantemente il capitale umano (*know how*) presente all'interno dell'impresa, costituire *spin off* condivisibili.

##### **5. Recenti segnali nella legislazione statale italiana.**

Nell'ordinamento statale italiano, frequentemente, il riferimento diretto o indiretto a certe definizioni o contenuti di responsabilità sociale risulta insufficiente a chiarire (in termini giuridici) quali siano l'oggetto e le coordinate del discorso che si intende affrontare. Meno di tutte - secondo una parte della dottrina - serve allo scopo qualche “banale definizione contenuta nei documenti europei” cui si pensa di collegare il ragionamento. Finora - si deve ammettere - sono emersi interventi piuttosto frammentari, che consentono di fare riferimento a taluni ambiti d'interesse della responsabilità sociale, interventi che risultano però diversificati nella struttura, tipologia, *status* giuridico. Sicché, sul tema confluiscono una grande varietà di teorie e di prospettive di analisi, talvolta “sconfinanti nella pura retorica”<sup>46</sup>.

Senza risalire troppo indietro nel tempo, possiamo richiamare la legge 8 novembre 1991, n. 381, con la quale viene introdotta la “Disciplina delle cooperative

---

<sup>46</sup> Denozza F. (2010) usa parole pungenti (“Responsabilità d'impresa e “contratto sociale”: una critica”, *Diritto mercato ed etica. Omaggio a Piergaetano Marchetti*, di Bianchi, Ghezzi, Notari (a cura di), Milano, 269), affrontando criticamente *in specie* i problemi derivanti da alcune tesi che intendono dare alla RSI un fondamento “contrattualista” (cioè intendono partire dal presupposto di una ideale contrattazione tra tutti gli *stakeholders*). Critici sui contenuti dei documenti europei risultano altri studiosi, tra questi cfr. Buonocore V. (2009), “Mercato e responsabilità sociale dell'impresa”, *Mercato ed etica*, di D'Addino Serravalle P. (a cura di), ESI, Napoli, 101, spec. 103 s. Mentre Antonucci A. (2007), “La responsabilità sociale d'impresa”, *Nuova giurisprudenza civile commentata*, cit., pp.119 ss., mette in rilievo la “grande genericità” di molti riferimenti.

sociali”, che fa riferimento (tra l’altro) all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate nell’ambito delle attività agricole<sup>47</sup>. E può rinvenirsi un altro provvedimento statale interessante e collegato alla citata l. n.381 del 1991, che contiene (altresì) una definizione di commercio equo e solidale: si tratta del d.m. del 30 dicembre 2005 (intitolato “Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all’articolo 2513 del codice civile”). Tale d.m. fa riferimento alla disciplina della “cooperativa sociale” ed è composto da un articolo unico<sup>48</sup>. Fin dalla prima lettura, il contenuto della norma sopramenzionata appare inadeguato a rappresentare il fenomeno della responsabilità sociale d’impresa, come quello del commercio equo e solidale, e non è neppure adatto a rappresentare la realtà agricola, riferendosi alla disciplina della cooperativa ed all’applicazione di una disciplina derogatoria. Al contempo, ci sono locuzioni all’interno del d.m. del 30 dicembre 1985 che potrebbero mostrarsi addirittura fuorvianti, ad esempio per la configurazione del commercio equo e solidale, come quando si fa riferimento alla “garanzia di pagamento di un prezzo minimo”, utilizzato in luogo di “prezzo equo”, che invece è il prezzo che “garantisce un giusto guadagno (...) per il produttore” ed “è il prezzo concordato con il produttore stesso sulla base del costo delle materie prime, del costo del lavoro locale, della retribuzione dignitosa e regolare” (secondo quanto specifica il Capitolo 3 della Carta italiana dei Criteri del commercio equo e solidale).

---

<sup>47</sup> L’art. 1 (Definizione) stabilisce che “le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l’indicazione di “cooperativa sociale”.

<sup>48</sup> Questo articolo precisa che “per attività di commercio equo e solidale si intende la vendita, effettuata anche con l’impiego di attività volontaria dei soci della cooperativa, di prodotti che le cooperative o loro consorzi acquistano direttamente da imprese di Stati in via di sviluppo o da cooperative sociali di tipo b) ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, con garanzia di pagamento di un prezzo minimo indipendentemente dalle normali fluttuazioni delle condizioni di mercato”.

Tra le previsioni legislative più significative vanno menzionate quelle contenute nel d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, che regola l'impresa sociale: si tratta di una qualifica giuridica che possono acquisire tutte le organizzazioni private, "ivi compresi gli enti di cui al Libro V", che esercitano in via "stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale (...)" (art.1, 1° comma, "Nozione"). Quindi, l'impresa sociale non rappresenta un soggetto giuridico a sé, piuttosto è una qualificazione che può essere assunta da soggetti che possono adottare una qualsiasi forma giuridica, purché operino nei settori considerati di utilità sociale e rispettino il divieto di distribuire utili ai soci. Nella prassi, in effetti, molte volte le imprese sociali assumono la veste di cooperative sociali. Fa riflettere il dettato sull'oggetto sociale che consente di spaziare tra molti ambiti, quali l'assistenza sociale e sanitaria, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la valorizzazione del patrimonio culturale (ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero del Codice dei beni culturali e del paesaggio).

A completamento del quadro tracciato nel 2006, in combinato disposto con il contenuto del d.lgs. n. 155/2006, interviene la recentissima legge 11 agosto 2014, n.125 ("Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo"). Ispirandosi a quanto emerso in sede internazionale ed europea, la legge sancisce che "la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani, la pace (...)", "è parte integrante e qualificante" della politica estera (lo dice l'art.1). La legge integra alcune previsioni normative riguardanti la disciplina dell'impresa sociale, in specie la previsione contenuta nell'art. 2, che viene aggiornata dalla l. n. 125/2014, coinvolgendo ulteriori settori nei quali i beni o i servizi prodotti o scambiati possono essere considerati di utilità sociale ed in cui le imprese di questo tipo sono chiamate ad operare. Pertanto, dopo i riferimenti alla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" ed

alla “valorizzazione del patrimonio culturale” già visibili nell’art.2, la norma viene così modificata: “all’art.2, c.1° del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155 è aggiunta alla fine la seguente lettera: *m-bis*) cooperazione allo sviluppo”.

Alla luce di tali novità, acquisisce una nuova denominazione persino il Ministero, che oggi ha assunto il nome di “Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale”.

Il quadro normativo è cambiato recentemente anche con l’approvazione di un altro testo potenzialmente molto significativo e cioè con l’approvazione della l. 11 novembre 2011, n. 180 (c.d. statuto delle imprese). La legge include, tra la proprie finalità (art. 1, comma 5), quella di “*promuovere l’inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attività delle imprese e nei loro rapporti con le parti sociali*”: si tratta di una affermazione piuttosto chiara ed interessante, anche se un poco generica, volta senz’altro ad incentivare il recepimento della RSI. L’art. 2, comma 1, lett. *p*, sancisce il “principio” del “*riconoscimento e valorizzazione degli statuti delle imprese ispirati a principi di equità, solidarietà e socialità*”.

Ora, al di là della ridondanza e dell’enfasi, questa disciplina conferma che, oggi, “l’inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali”, nonché dei “principi di equità, solidarietà e socialità” nelle strategie d’impresa è non solo legittima, ma anche prevista dalle norme italiane vigenti. Tuttavia (ad avviso dell’opinione prevalente), non può configurarsi un vero e proprio dovere giuridico di adottare tali criteri di comportamento (in quanto il riferimento nell’ordinamento statale sembra, al momento, solo “promozionale”); conseguentemente, ancora una volta, le disposizioni richiamate richiederebbero ulteriori passaggi applicativi.



Diversi cambiamenti sono stati elaborati in seno all'attuale governo Renzi. Nel maggio 2014 sono state presentate le "Linee guida per la riforma del terzo settore" e nel settembre 2014 è stato depositato il progetto di legge con la "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale", intendendo delineare un ampio riordino (il testo parla anche di "revisione organica") del quadro giuridico esistente: si tratta di un quadro davvero eterogeneo, riguardante il volontariato, la cooperazione sociale, l'associazionismo *non profit*, le fondazioni, le imprese sociali.

Del resto, il 9° Censimento generale dell'industria dei servizi e delle istituzioni non profit dell'Istat (2001-2011) ha stimato che in questo decennio il non profit è risultato in crescita ed è il "settore più dinamico del sistema produttivo italiano"<sup>49</sup>.

Il testo del disegno di legge attribuisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la revisione organica della disciplina degli enti privati del Terzo settore e delle attività che promuovono e realizzano finalità solidaristiche e di interesse generale, anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale in attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione civile, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando al contempo il potenziale di crescita ed occupazione del settore. I decreti attuativi dovranno disciplinare la costituzione, le forme organizzative e di amministrazione e le funzioni degli enti privati che, con finalità ideale e senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale,

---

<sup>49</sup>Siveda: [http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/istatcens/wpcontent/uploads/2014/03/PLEN\\_Barbetta-Canino-Cima.pdf](http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/istatcens/wpcontent/uploads/2014/03/PLEN_Barbetta-Canino-Cima.pdf); cfr. Barbetta G. (2014), "Terzo settore sotto la lente d'ingrandimento", *La voce* del 20 maggio 2014.

ovvero producono o scambiano beni o servizi di utilità sociale, anche attraverso forme di mutualità con fini di coesione sociale. Sono state coinvolte organizzazioni, persone fisiche e giuridiche su di una molteplicità di temi, ma sono emerse diverse critiche.

Ebbene, si dubita dell'opportunità di inserire tante problematiche all'interno di un medesimo testo di legge<sup>50</sup>; senza contare che contemporaneamente si sta parlando di riforma del Libro I, Titolo II del Codice Civile sulle associazioni, fondazioni ed altre istituzioni private senza scopo di lucro; dell'aggiornamento della legge n.266/91 sul volontariato; della revisione della legge n.383/2000 sulle associazioni di promozione sociale, dell'istituzione di una *Authority* del terzo settore; del coordinamento tra la disciplina civilistica, singole leggi speciali e la disciplina fiscale, con la redazione di un Testo unico del terzo settore e di molto altro insieme<sup>51</sup>.

Intanto, il testo dell'art. 1 ("Finalità e oggetto"), tenuto conto degli emendamenti e delle modifiche, è stato approvato dalla Camera il 9 aprile 2015 e stabilisce che "per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche e solidaristiche che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale conseguiti anche attraverso forme di mutualità, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi". Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.

---

<sup>50</sup> Alla "Riforma del terzo settore" contenuta nel progetto di legge, è stato dedicato l'intero fasc. 3° della Rivista *Non profit paper*, 2014, con l'Introduzione di Gori L e Rossi E. ed i contributi di numerosi Autori .

<sup>51</sup> Secondo l'opinione della relatrice del progetto di legge - la senatrice Donata Lenzi - il terzo settore aveva bisogno di una definizione in positivo, invece che in negativo, volta ad individuare anche linee di confine rispetto alle quali non tutti gli enti sono meritevoli di attenzione: "c'è un campo per la libertà di associazione e uno per gli enti del terzo settore che qui vengono riconosciuti".

Il secondo comma dell'art.1 stabilisce: "Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare: a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute; b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale; d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale (...)"

Ora - venendo subito al punto - la proposta proveniente da una autorevole studiosa sarebbe stata quella di lasciare così com'è il Libro I, Titolo II, che è dedicato a tutti gli enti, sia quelli che hanno per scopo gli interessi dei suoi componenti, che quelli la cui azione è rivolta all'esterno: "inseriamo invece nel Libro Quinto, dedicato al diritto societario, un titolo dedicato agli enti senza scopo di lucro che esercitano attività imprenditoriale. Del resto, nel Libro V sono già disciplinati cooperative e consorzi (...). Ormai non c'è più grande differenza tra enti con e senza scopo di lucro; ci sono tanti 'ponti' " nel Libro V (...). Non serve riformare il Codice Civile se non si semplifica, coordina, ed organizza la normativa speciale"<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup> De Giorgi M.V. (2014), nell'intervento al convegno *La riforma del Terzo settore – Le idee del Governo, le proposte di Uneba*, (svoltosi a Firenze il 22 novembre 2014), lo ha posto in rilievo con la relazione "La riforma del Libro I Titolo II del Codice Civile"; si è espressa nella stessa direzione in occasione dell'intervento dal titolo "La riforma del codice civile", svolto nell'ambito della Giornata di studio *Volontariato e "terzo settore", codice e servizio civile*, organizzata da Emanuele Rossi e Luca Gori presso la SSSUP di Pisa l'8 maggio 2015, con la

Questa prospettiva sembra particolarmente attraente ed appropriata in vista della soluzione di diversi problemi e circa un punto nodale della riforma, cioè la necessità di una nuova configurazione dell'impresa sociale. Si sta intanto diffusamente discutendo delle molte novità contenute nel progetto di legge, che potrebbero essere costituite dal superamento della qualifica opzionale di impresa sociale, rendendo obbligatoria l'assunzione dello *status* di impresa sociale intanto per tutte le organizzazioni che abbiano certe caratteristiche; dall'ampliamento delle "materie di particolare rilievo sociale" che definiscono l'attività di impresa sociale; dall'ampliamento delle categorie di lavoratori svantaggiati; dalla previsione di forme (limitate) di remunerazione del capitale sociale; dal riconoscimento delle cooperative sociali come imprese sociali di diritto senza necessità di modifiche statutarie, ma con una semplificazione delle modalità di formazione e presentazione del bilancio sociale, pur mantenendone l'obbligatorietà; dall'armonizzazione delle agevolazioni e dei benefici di legge riconosciuti alle diverse forme del *non profit*; nonché dalla promozione del Fondo per le imprese sociali e sostegno alla rete di finanza etica.

---

partecipazione della senatrice .Lenzi D., di Busnelli F., Giovannini A., Consorti P. e Sciumè P. Al momento, tali interventi risultano inediti.